

Edizione di martedì 26 Novembre 2019

IMPOSTE SUL REDDITO

La valutazione della congruità delle spese sostenute dal professionista

di Marco Bargagli

IMPOSTE INDIRETTE

Prezzo-valore anche per i trasferimenti immobiliari "senza corrispettivo"

di Sandro Cerato

CRISI D'IMPRESA

Il calcolo del "DSCR" come indice significativo della crisi

di Fabio Landuzzi

IVA

L'autovettura in uso all'amministratore – IV° parte

di Luca Caramaschi

CONTENZIOSO

La validità delle notifiche tributarie via pec

di Luigi Ferrajoli

IMPOSTE SUL REDDITO

La valutazione della congruità delle spese sostenute dal professionista

di Marco Bargagli

Ai fini fiscali, la **deducibilità dei costi e delle spese sostenute** nell'esercizio dell'attività di **lavoro autonomo** è contemplata nell'[articolo 54 Tuir](#).

Per espressa disposizione normativa, il **reddito** derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla **differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta**, anche **sotto forma di partecipazione agli utili**, e quello delle **spese sostenute** nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della professione.

Inoltre, i **compensi percepiti** devono essere **computati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali** stabiliti dalla Legge a **carico del soggetto che li corrisponde**.

In buona sostanza, i costi e le spese **sostenute nell'esercizio di lavoro autonomo possono essere dedotti dal professionista** se rispondono alle seguenti condizioni:

- **effettività della spesa**, dimostrata dall'esibizione di un **valido documento fiscale** (es. fattura, ricevuta fiscale, scontrino fiscale) che dimostri **il sostenimento dell'onere a cui corrisponde una specifica "uscita finanziaria"**;
- **inerenza rispetto all'attività professionale** tenuto conto che, per **costante giurisprudenza**, i componenti negativi di reddito **devono avere attinenza con l'attività svolta**.

In particolare, **affinché una spesa possa essere considerata inerente** è necessario che siano **evidenti le ragioni del suo sostenimento**, avuto riguardo all'attività esercitata, alle **dimensioni e alle specifiche esigenze** (cfr. **Manuale in materia di contrasto all'evasione e alle frodi fiscali, circolare n. 1/2018** del **Comando Generale della Guardia di Finanza** volume III – parte V – capitolo 4 “*Il riscontro analitico – normativo dell'attività di lavoro autonomo*”, pag. 131).

Con riferimento alla **congruità** e alla **deducibilità delle spese professionali**, interessanti chiarimenti sono rinvenibili nella [sentenza n. 89/3](#) depositata il **13 febbraio 2019**, emessa dalla **CTP Modena** che, illustrando il **folto panorama giurisprudenziale di riferimento** espresso in sede di legittimità, ha **accolto il ricorso del contribuente**.

Nel caso risolto dal giudice di *prime cure*, l'Agenzia delle Entrate sottoponeva a **controllo contabile e fiscale** uno **studio professionale** analizzando, in tale contesto, i rapporti economici

e commerciali intercorsi con due società **riconducibili al titolare del medesimo studio** e la sua famiglia.

In particolare, i verificatori constatavano **un consistente flusso di fatturazioni** che aveva determinato una **sostanziale riduzione del reddito di lavoro autonomo** e, di conseguenza, **dei suoi associati**.

In **esito alla verifica fiscale**, l'Ufficio riteneva indeducibili i **costi derivanti da sovrafatturazione di servizi e spese non inerenti e non documentate** recuperando, altresì, l'Iva **indebitamente detratta**, considerata non inerente con l'attività esercitata.

Di contro, il contribuente **contestava l'operato dell'Agenzia delle entrate** eccependo l'illegittimità dell'avviso di accertamento per:

- **inesistenza dei presupposti per la contestazione della mancata congruità;**
- **inesistenza della sovrafatturazione;**
- **illegittimo recupero dell'Iva;**
- **infondatezza nel merito, per assenza di valida sottoscrizione degli atti.**

Simmetricamente, l'Amministrazione Finanziaria **confermava il proprio operato**, affermando di aver **esaminato la documentazione prodotta**, rilevando il **contenuto "scarno e generico"** della stessa.

Il giudice di merito ha ricordato, **in via preliminare**, che *"in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'onere della prova circa l'esistenza ed inerenza dei componenti negativi del reddito incombe sul contribuente"*.

Sulla base della **giurisprudenza di legittimità** è il contribuente a **dover dimostrare l'inerenza della spesa all'attività svolta mediante elementi certi e precisi**; inoltre, la **prova del sostenimento** e dei presupposti dei costi, ivi compresa la loro inerenza e la loro diretta imputazione ad attività produttive di ricavi, non spetta all'Amministrazione Finanziaria che abbia recuperato tali elementi negativi, quanto **piuttosto al contribuente che ne chiede la deducibilità**.

Nella fattispecie in esame, l'Agenzia delle entrate ha **contestato la sovrafatturazione dei servizi effettuata dalle due società riconducibili al legale rappresentante dello Studio**:

- **non condividendo**, sostanzialmente, **le scelte gestionali ed organizzative adottate dallo Studio medesimo;**
- **ritenendo che da tali rapporti sono scaturiti reciproci vantaggi fiscali**, ma non ha chiarito in maniera certa se i costi **non erano congrui e quindi non inerenti o non si è verificato il sostenimento totale della spesa**, né tantomeno ha contestato un'elusione.

Di contro, a **parere del giudice tributario**, il contribuente **ha dimostrato che i costi per i servizi**

sono stati integralmente sostenuti e, con argomentazioni convincenti, ha evidenziato che sono anche congrui, non sussistendo l'antieconomicità degli stessi.

Sul punto anche la **Suprema Corte di cassazione**, con la [sentenza n. 18904/2018 del 17.07.2018](#), ha **richiamato il suo precedente orientamento** (cfr. [ordinanza 11.01.2018, n. 450](#) e [ordinanza 09.02.2018, n. 3170](#)), ove era stato affermato che l'inerenza deve essere apprezzata attraverso un giudizio qualitativo, **“scevro da riferimenti ai concetti di utilità o vantaggio, afferenti a un giudizio quantitativo, e deve essere distinta anche dalla nozione di congruità del costo”**.

Da ultimo, ai fini Iva, l'inerenza del costo non può essere esclusa in base a un giudizio di congruità della spesa, salvo che l'Amministrazione finanziaria ne dimostri la “macroscopica antieconomicità” ed essa rilevi quale indizio dell'assenza di connessione tra costo e attività esercitata.

Master di specializzazione

LA GESTIONE DELLA CRISI D'IMPRESA DOPO L'INTRODUZIONE DEL NUOVO CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IMPOSTE INDIRETTE

Prezzo-valore anche per i trasferimenti immobiliari "senza corrispettivo"

di Sandro Cerato

L'imposta di registro, in esecuzione della **disciplina del prezzo-valore**, si applica sul **valore catastale dell'immobile trasferito** quale corrispettivo per la rinuncia all'eredità da parte di un soggetto nell'ambito di una successione ereditaria.

È quanto affermato dalla **risposta n. 494** pubblicata ieri sul sito dell'Agenzia delle entrate.

Prima di entrare nel merito della vicenda oggetto del chiarimento, è bene ricordare che, ai sensi dell'[articolo 1, comma 497, L. 266/2005](#) (con l'intenzione di far emergere i valori effettivi dei beni immobili trasferiti), è possibile, in presenza di precisi requisiti, **applicare l'imposta di registro nei trasferimenti di immobili sul valore catastale**.

Più in particolare, i requisiti sono i seguenti:

- il trasferimento deve avere ad oggetto un **immobile abitativo** (anche di lusso),
- l'acquirente non deve agire nell'esercizio d'impresa o professionale (deve in buona sostanza qualificarsi come **"privato"**),
- il **regime deve essere richiesto al Notaio all'atto della cessione**.

Deve inoltre essere indicato nell'atto di vendita il **corrispettivo pattuito**, anche se l'imposta di registro deve applicarsi sul **valore catastale**.

Nell'**istanza di interpello** oggetto della risposta in commento il soggetto istante fa presente che, nell'ambito di una **successione ereditaria** (a seguito della morte del padre), in assenza di testamento, gli eredi legittimi (coniuge e figli) si sono accordati affinché un **erede legittimo (il figlio) rinunciasse all'eredità**, a nome proprio e per conto dei propri figli minorenni (unitamente alla madre degli stessi), a **fronte del corrispettivo espressamente stabilito nell'obbligo posto a carico di altro erede di trasferire allo stesso la piena proprietà di un appartamento** oggetto dell'**eredità** stessa.

In tale contesto, il soggetto istante ritiene che sussistano tutte le condizioni per l'applicazione del **meccanismo del prezzo-valore** di cui all'[articolo 1, comma 497, L. 266/2005](#) (come richiamate in precedenza).

In particolare si tratta di **trasferimento a titolo oneroso verso corrispettivo** (costituito dalla

rinuncia all'eredità) con indicazione del **prezzo** nell'atto (in cui viene precisato che il trasferimento avviene in adempimento dell'obbligo derivante, appunto, dalla rinuncia all'eredità e come corrispettivo della stessa).

Nella risposta l'Agenzia ritiene possibile applicare, nel caso di specie, la **disciplina del prezzo valore**, in primo luogo ricordando che, con la [risoluzione 121/E/2007](#) è stato precisato che rientrano nell'ambito applicativo in esame non solo le **"fattispecie traslative"** in senso stretto, ma anche gli **acquisti a titolo derivativo costitutivo**, gli atti traslativi della nuda proprietà, gli atti di rinuncia e ogni altro negozio assimilato al trasferimento, per il quale la base imponibile è determinata con riferimento al valore del bene oggetto dell'atto, ai sensi dell'**articolo 43 Tur.**

Più in dettaglio, l'Agenzia precisa che *"la tesi secondo cui il termine "cessioni" ricomprende anche le fattispecie costitutive è avvalorata dalla disposizione del citato articolo 43, laddove espressamente prevede per i "contratti costitutivi di diritti reali" la stessa modalità di determinazione della base imponibile prevista per le cessioni a titolo oneroso".*

Per quanto concerne **l'obbligo di indicare nell'atto di vendita il prezzo pattuito** (anche se irrilevante ai fini della base imponibile per l'applicazione dell'imposta di registro), l'Agenzia ricorda che, nelle ipotesi in cui il **corrispettivo pattuito non è costituito da denaro**, la [risoluzione 320/E/2007](#) ha precisato che, anche in caso di **permuta**, è possibile applicare la disciplina del prezzo valore.

In particolare, nel citato documento di prassi è stato chiarito che, con il **contratto di permuta** si realizza una cessione a fronte di corrispettivo, che non è costituito da denaro ma da cose o diritti.

In queste ipotesi, quindi, per l'applicazione della **disciplina del prezzo valore** sarà necessario indicare in atto **l'eventuale conguaglio** pattuito dalle parti nonché il **valore attribuito a ciascuno dei beni permutati**.

In tal modo è soddisfatto anche l'ulteriore requisito per applicare la **disciplina di favore in questione**.

Seminario di specializzazione

IL BILANCIO 2019: LE IMPLICAZIONI DEL NUOVO CODICE DELLA CRISI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

CRISI D'IMPRESA

Il calcolo del “DSCR” come indice significativo della crisi

di Fabio Landuzzi

Nella **struttura ad albero** che, dalla **lettura combinata** dei [commi 1](#) e [2](#) dell'articolo 13 del Codice della Crisi di impresa e dell'insolvenza, conduce alla formazione del **sistema di indici significativi** della situazione di **crisi dell'impresa**, si coglie l'esistenza di un **ordine gerarchico** in cui si individuano, dapprima, due **“indici significativi”** applicabili in modo generalizzato a **tutte le imprese**:

1. il primo, è il **patrimonio netto negativo**;
2. il secondo, è il c.d. **“Debt Service Coverage Ratio”** (in sigla, il **DSCR**).

Il DSCR è un indicatore idoneo a misurare la condizione enunciata al **comma 1** dell'**articolo 13**, ovvero la **“sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare”**.

Alla luce anche delle indicazioni contenute nel documento pubblicato in bozza dal **Cndcec** (**“Crisi d'impresa – Indici di allerta”** – 20 ottobre 2019) è opportuno precisare al riguardo che:

- il calcolo del DSCR si deve fondare su **dati prospettici**, per la precisione ad **almeno 6 mesi**; avrebbe infatti poca utilità un calcolo basato su dati storici, con riguardo ad un indicatore che intende misurare la **performance finanziaria dell'impresa** intesa come **capacità di sostenere i flussi di uscita** legati al suo **indebitamento finanziario** (ossia, la capacità di pagare capitale e interessi per le rate in scadenza nei 6 mesi seguenti);
- se l'impresa non è in grado di produrre **dati prospettici affidabili**, allora il **DSCR non è utilizzabile**. La responsabilità del calcolo del dato è dell'organo amministrativo, e rientra nell'ambito della **adeguatezza degli assetti organizzativi** dell'impresa; quanto invece al **giudizio di affidabilità** del DSCR fornito dall'impresa, il documento del Cndcec demanda questa valutazione agli **organi di controllo** (e/o al revisore) secondo il loro **“giudizio professionale”**;
- se il DSCR a 6 mesi è disponibile e la base dati utilizzata per il suo calcolo è ritenuta affidabile, il Cndcec fornisce il **benchmark di confronto**: se **l'indice è superiore a 1**, ciò è sintomo di **sostenibilità dei debiti finanziari** nei 6 mesi successivi; se **l'indice è inferiore a 1**, ciò è sintomo di **incapacità di sostenimento** delle obbligazioni rivenienti a 6 mesi dal debito finanziario. Si configura allora un **fondato indizio di crisi** che deve essere poi attentamente valutato e ponderato.

Il Cndcec propone **due modalità di calcolo del DSCR**; entrambe presuppongono la capacità dell'impresa di produrre un **budget di tesoreria affidabile** (l'orizzonte temporale di **6 mesi** può

essere esteso se ciò rende più agevole e affidabile il calcolo).

Il **primo approccio** calcola il DSCR ponendo:

- al **denominatore**: tutte le uscite previste per il **rimborso delle quote capitale dei debiti finanziari** (incluse le quote capitale dei *leasing* finanziari),
- al **numeratore**: tutte le **risorse disponibili per pagare i debiti finanziari**, e perciò, le **liquidità iniziali** più tutte le **entrate finanziarie** dei 6 mesi, meno tutte le **uscite finanziarie** dei 6 mesi (a sola esclusione delle uscite relative al rimborso dei debiti finanziari posti al denominatore del rapporto). Fra le uscite, occorre tener conto anche della **gestione degli investimenti**; fra le entrate finanziarie si tiene conto delle **linee di credito accordate e non utilizzate**, ma disponibili nei 6 mesi (ad esempio, per le linee autoliquidanti si dovrebbero assumere quelle riferibili ai crediti commerciali anticipabili).

Il **secondo approccio** calcola il DSCR ponendo:

- al **denominatore**: il **debito “non operativo” da rimborsare** nei 6 mesi composto da:
 1. pagamento di **capitale e interessi su debiti finanziari**;
 2. **debiti tributari e contributivi** (inclusivi di sanzioni e interessi) **non correnti**, ossia per i quali non sono rispettate le scadenze di legge;
 3. **debiti commerciali e diversi scaduti** oltre i limiti fisiologici;
- al **numeratore**: i **flussi di cassa** al servizio dei debiti, ossia:
 1. i flussi di cassa derivanti dalla **gestione operativa** più quelli del **ciclo degli investimenti** (come definiti nell'OIC 10);
 2. le **liquidità iniziali**;
 3. le **linee di credito accordate e non utilizzate**, ma disponibili nei 6 mesi.

La scelta del metodo da utilizzare è figlia della **qualità dei dati** disponibili. Per le **imprese di minori dimensioni**, con le dovute accortezze, potrebbe essere plausibile fare un riferimento analogico anche alle **semplificazioni** proposte dall'**Oic 9** ai fini della misurazione della c.d. **“capacità di ammortamento”** nella stima delle perdite durevoli di valore, tenendo conto però delle **assunzioni esplicite** dallo stesso Oic 9 ai fini della **affidabilità del metodo semplificato**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione

LA GESTIONE DELLA CRISI D'IMPRESA DOPO L'INTRODUZIONE DEL NUOVO CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IVA

L'autovettura in uso all'amministratore – IV° parte

di Luca Caramaschi

Concludiamo questa lunga disamina riguardante **l'autovettura** concessa in uso all'amministratore esaminando, sotto i diversi profili Iva e Redditi, la fattispecie riguardante l'autovettura concessa in **uso promiscuo all'amministratore titolare di propria partita Iva** che, in quanto tale, fattura alla società le prestazioni rese: è il caso, ad esempio, del **dottore commercialista** che riveste la carica di amministratore di società.

Il trattamento in capo all'azienda concedente, tanto dell'imposta detratta in relazione al costo di acquisto e di gestione dell'**autovettura** quanto della determinazione dei riaddebiti, pare legittimo che debba seguire le considerazioni proposte con riferimento all'**amministratore-collaboratore**: il fatto che l'amministratore produca reddito di lavoro autonomo in quanto **titolare di partita Iva** – posto che, comunque, non sembrano essere applicabili le disposizioni di favore stabilite per il personale dipendente – non comporterebbe **conseguenze** circa il trattamento in capo alla società stessa delle spese relative al veicolo.

Pertanto, potrebbe essere affermata la completa **detrattabilità dell'imposta** in capo alla società a fronte di un riaddebito che comunque, per quanto in precedenza affermato, dovrebbe avvenire sulla base del **valore normale** determinato secondo le **regole ordinarie previste dall'articolo 14, comma 3, D.P.R. 633/1972**.

D'altro canto, indipendentemente dalle considerazioni svolte in capo alla società (tanto in termini di importo da assoggettare a fatturazione, quanto in ordine alla possibilità di detrarre l'imposta pagata sul costo di acquisto del veicolo e delle spese di esercizio di questo), la fattura, emessa dall'impresa a titolo di **riaddebito per l'uso privato** del veicolo nei confronti dell'**amministratore-professionista**, non può in alcun caso consentire a quest'ultimo il **diritto alla detrazione** dell'Iva addebitata: tale addebito, infatti, è per definizione un **acquisto "non inerente"** atteso che va a remunerare l'impiego privato del veicolo (è un problema questo che non si è posto nelle precedenti ipotesi, in quanto, sia l'amministratore dipendente, che l'amministratore collaboratore, sono soggetti non titolari di partita Iva e, quindi, per essi l'Iva addebitata rappresenta sempre e comunque **un onere non recuperabile**).

Allo stesso modo, in considerazione del fatto che il **riaddebito** risulta effettuato in ragione dell'**utilizzo personale da parte dell'amministratore**, il costo indicato nella fattura non può essere oggetto di deduzione dal reddito professionale di questo.

Al riguardo si pone un ulteriore interrogativo: come si configura tale veicolo in relazione alla **limitazione contenuta nell'articolo 164, lett. b), Tuir**? Si deve infatti ricordare che il

professionista, a differenza dell'imprenditore, ha la possibilità di dedurre le spese in relazione ad **un solo veicolo** nell'ambito dell'esercizio della propria attività. Nessuna preclusione deve invece leggersi per un veicolo che il **professionista** concede in uso a un proprio dipendente oppure ancora per un **autocarro** (se ammissibile nell'inquadramento complessivo della sua attività come precisato dalla [risoluzione AdE 244/E/2002](#)).

La soluzione al problema va ricercata sulla base delle seguenti considerazioni: il soggetto in questione sta utilizzando un'**autovettura** tanto per l'attività personale quanto per quella professionale (in quanto per esso **l'attività di amministrazione è attratta al reddito professionale**).

Tale fatto varrebbe, quindi, ad escludere la possibilità di considerare relativa all'attività – e quindi di dedurne i costi connessi – un'ulteriore **autovettura** che fosse a lui intestata. Non pare invece che vi sia alcuna preclusione alla possibilità di dedurre costi (e detrarre l'Iva addebitata) per spese sostenute in proprio direttamente dal **professionista** in relazione **al veicolo concesso in uso promiscuo**. Tali costi, essendo riferiti ad un impiego promiscuo della vettura sia per uso personale che professionale, sarebbero necessariamente soggetti alle **ordinarie limitazioni** previste per le vetture del professionista: deduzione dei costi nella misura del 20% e detrazione dell'Iva nel limite del 40%.

Seminario di specializzazione

LA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE: ASPETTI NORMATIVI E GESTIONALI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

CONTENZIOSO

La validità delle notifiche tributarie via pec

di Luigi Ferrajoli

In tema di notifica degli atti tributari, si applica il principio del *tempus regit actum*, pertanto le **notifiche effettuate via pec** in data successiva all'introduzione del processo tributario telematico, in relazione alla commissione di competenza, sono valide anche se il giudizio era stato originariamente incardinato mediante **modalità cartacea**.

È quanto stabilito dalla [**Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 25713 dell'11.10.2019**](#), in una vicenda nella quale la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva dichiarato **inammissibile l'appello** proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva accolto il ricorso proposto da un contribuente; secondo la CTR, essendo stato il **ricorso in primo grado notificato prima dell'entrata in vigore del processo tributario telematico**, la notifica dell'appello a mezzo di posta elettronica certificata (pec) era inesistente in quanto difforme dal modello legale, considerando, in particolare, che [**l'articolo 2, comma 3, D.M. 163/2013 prevedeva che dovessero utilizzarsi in primo grado ed in appello le medesime modalità di notifica**](#).

L'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, denunciando la violazione e falsa applicazione delle norme in tema di **processo tributario telematico** e di notifica degli atti tributari, in particolare gli [**articoli 16, 16 bis e 49 D.Lgs. 546/1992**](#), dell'[**articolo 16 D.P.R. 68/2005**](#), dell'[**articolo 48 D.Lgs. 82/2005**](#), dell'[**articolo 39, comma 8, lett. d\), D.L. 98/2011**](#), dell'[**articolo 12 D.Lgs. 156/2015**](#), dell'[**articolo 3, comma 3, D.M. 163/2013**](#), dell'[**articolo 16 del Decreto del Direttore Generale delle Finanze 30 giugno 2016 e del D.M. 15.12.2016**](#).

La Cassazione ha ritenuto **fondato il ricorso**, richiamando il proprio orientamento espresso sul punto secondo cui, in tema di **contenzioso tributario**, ai sensi dell'[**articolo 16 bis, comma 3, D.Lgs. 546/1992**](#), che richiama il [**D.M. 163/2013**](#), le **notifiche tramite pec degli atti del processo tributario** erano previste in via sperimentale **solo a decorrere dal 10 dicembre 2015** ed esclusivamente dinanzi alle Commissioni Tributarie delle regioni Toscana e Umbria, come precisato dall'[**articolo 16 D.M. 04.08.2015**](#) (cfr. [**Cass. n. 17941/2016**](#)). Successivamente, con [**D.M. 14.12.2016**](#), il processo tributario telematico è entrato **in vigore nelle altre regioni secondo varie cadenze**; per quanto concerne il Lazio, a decorrere dal 15.04.2017.

Secondo la Cassazione, nel caso di specie, alla stregua del **principio tempus regit actum**, le modalità telematiche di notifica trovano applicazione ai singoli atti compiuti a decorrere dal 15.04.2017, anche se **il processo è iniziato prima di tale data**; pertanto, **l'appello proposto a mezzo Pec il 19.07.2017** dall'Agenzia delle entrate dinanzi alla CTR del Lazio risultava **ritualmente notificato**, nella vigenza del processo tributario telematico.

La Suprema Corte ha ritenuto inconferente il richiamo, contenuto nella sentenza impugnata, all'[articolo 2, comma 3, D.M. 163/2013](#), in base al quale *“La parte che abbia utilizzato in primo grado le modalità telematiche di cui al presente regolamento è tenuta ad utilizzare le medesime modalità per l'intero grado del giudizio nonché per l'appello, salvo sostituzione del difensore”*, disposizione dalla quale la CTR evinceva il principio secondo **cui le modalità utilizzate nel giudizio di primo grado devono essere adottate in tutti i gradi di giudizio**, traendone la conseguenza che, **avendo il contribuente notificato il ricorso di primo grado secondo le modalità tradizionali, in appello è preclusa la possibilità di avvalersi della notifica a mezzo pec**.

Secondo la Cassazione, tuttavia, *“L'interpretazione della norma compiuta dal giudice di appello, invero, non si attaglia alla fattispecie in esame, posto che la disposizione si riferisce alla parte che abbia utilizzato in primo grado le modalità telematiche e che abbia successivamente proposto appello, mentre, nella specie, si verte nella diversa ipotesi in cui il ricorso di primo grado è stato notificato secondo le modalità tradizionali e l'appello è stato proposto non dalla parte che ha introdotto il giudizio, ma dalla parte soccombente”*.

In conclusione, la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza impugnata, con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle **spese del giudizio**.

Seminario di specializzazione

LE NOVITÀ FISCALI DEL D.L. 124/2019

[Scopri le sedi in programmazione >](#)